

## Capitolo I

### **Un modello costituzionalmente orientato per i rapporti tra scienza e diritto: la giurisprudenza costituzionale come angolo visuale privilegiato e campo di elaborazione dottrinale** ..... » 1

1. Le diverse prospettive di analisi della giurisprudenza costituzionale negli studi sui rapporti tra scienza e diritto. .... » 1
2. Il “nucleo” giurisprudenziale del modello disegnato dalla Corte per le scelte in ambito terapeutico: un *leading case* e due serie di decisioni. » 14
  - 2.1. La sentenza n. 282 del 2002. L’individuazione sistematica di principi che governano la pratica terapeutica e la loro attrazione al rango costituzionale. .... » 14
  - 2.2. Le sentenze Di Bella: il riconoscimento di sedi qualificate cui sono riservate le valutazioni tecnico-scientifiche sull’efficacia delle terapie, nonché della loro speciale rilevanza tanto per l’attività legislativa quanto per quella giurisdizionale. .... » 20
  - 2.3. La giurisprudenza in materia di PMA: l’intensificazione del controllo sulle leggi *science-related* e la valorizzazione dell’autonomia e responsabilità del medico. .... » 23
3. Una proposta analitica fondata sulla valorizzazione delle virtualità interpretative dei singoli principi costitutivi del modello e sulla discussione del loro significato alla luce dei problemi normativi sottesi alle o scaturenti dalle singole decisioni (interne ed esterne al nucleo giurisprudenziale identificato). .... » 26

## Capitolo II

### **I principi costitutivi del modello** ..... » 31

1. L’eccezionalità dell’intervento del legislatore sul merito delle scelte terapeutiche. .... » 32

1.1. Enucleazione del principio. .... »	32
1.2. Precisazioni preliminari circa la portata dell’“eccezione” in raffronto alla “regola”: manifesta ampiezza delle condizioni legittimanti, tendenziale ristrettezza dello spazio decisionale precluso al legislatore. .... »	34
1.3. La funzione sussidiaria della legge nelle materie <i>science- related</i> : una chiave di lettura feconda ma plurivoca. Ragioni per rigettarne il significato sostanziale corrispondente a una gene- ralizzata visione riduttiva del ruolo della legge. .... »	42
1.4. Interesse suscitato da una visione procedurale della “legge sus- sidiaria” dal punto di vista del metodo della legislazione. Pro- blemi riguardanti le fonti competenti all’interno dello spazio di ordinaria astensione del legislatore..... »	48
1.5. La presunzione di incompetenza del legislatore e i suoi effetti sull’impostazione del controllo di costituzionalità delle leggi <i>science-related</i> entro lo schema del bilanciamento. .... »	53
2. La necessità di un valido fondamento scientifico degli interventi le- gislativi sul merito delle scelte terapeutiche..... »	59
2.1. Enucleazione del principio. .... »	59
2.2. L’incidenza del principio sul controllo di costituzionalità. In particolare, la rilevanza dell’individuazione di fonti scientifiche qualificate nel funzionamento del sindacato di ragionevolezza delle norme <i>science-related</i> . .... »	61
2.3. (segue) Alcune considerazioni relative all’applicazione del principio nella giurisprudenza successiva alla sentenza n. 282 del 2002, con particolare riferimento alla ricerca del fondamen- to scientifico presso gli atti preparatori della disciplina sinda- cata: le sentenze in materia di fumo elettronico (nn. 83/2015 e 240/2017) e di vaccinazioni obbligatorie (n. 5/2018)..... »	71
2.4. L’incidenza del principio sul procedimento legislativo: la prefe- renza per un intervento indiretto del legislatore sulla pratica te- rapeutica; l’onere gravante sul legislatore di fondare le proprie scelte <i>science-related</i> su conoscenze scientifiche da acquisire presso fonti qualificate. L’assenza di organismi di supporto in- terni alle Camere e la necessaria individuazione di interlocutori esterni al circuito parlamentare, dentro e fuori l’amministrazione. Il nodo della motivazione della legge. .... »	79

2.5. La riserva di competenza in capo a istituzioni e organismi tecnico-scientifici. Rinvio.....»	86
3. L'autonomia e responsabilità del medico.....»	87
3.1. Enucleazione del principio.....»	87
3.2. La riserva di competenza a favore del singolo professionista sulla valutazione del caso concreto come nucleo incompressibile del principio. La dialettica tra standardizzazione e personalizzazione delle terapie. Le sentenze nn. 151/2009 e 169/2017.»	88
3.3. Le funzioni degli ordini dei medici e della loro federazione nazionale nel campo della deontologia e della vigilanza disciplinare quali garanzie di un esercizio scientificamente fondato della professione; aspetti conflittuali nelle relazioni tra autonomia individuale e autonomia collettiva: qualche riflessione aperta sul caso dei medici “no vax”.....»	98
3.4. Il nuovo sistema nazionale delle linee guida, tra funzioni degli organi tecnico-scientifici della sanità e ruolo delle società scientifiche. Considerazioni sull'evoluzione del principio di autonomia e responsabilità del medico alla luce dei più recenti sviluppi legislativi.....»	105
4. Il divieto al giudice ordinario di impiegare l'istruttoria processuale al fine di sostituire gli accertamenti tecnico-scientifici spettanti all'amministrazione.....»	115
4.1. Enucleazione del principio.....»	115
4.2. Due questioni di rilievo sistematico logicamente conseguenti al principio stabilito nella sentenza n. 121/1999: il carattere privilegiato delle valutazioni tecnico-scientifiche dell'amministrazione e il problema del loro controllo giurisdizionale.....»	116
4.3. Le conferme provenienti dalla sentenza sul caso dell'Ilva di Taranto (n. 85/2013), tra rafforzamento del carattere privilegiato delle valutazioni tecnico-scientifiche dell'amministrazione e zone d'ombra in ordine ai criteri che devono governarne il controllo giurisdizionale.....»	121

### Capitolo III

<b>L'ambito delle terapie innovative: da terreno di coltura a banco di prova del modello. Uno studio di caso sulle vicende Di Bella e Stamina .....</b>	<b>» 131</b>
1. Il percorso da Di Bella a Stamina, lungo i fragili confini tra regola ed eccezione. ....	» 131
2. Il caso Di Bella.....	» 135
2.1. Il multitrattamento Di Bella e la sua originaria disciplina. ....	» 135
2.2. La diffusione del metodo e i primi interventi legislativi e amministrativi in materia.....	» 138
2.3. L'insorgere del caso giudiziario e l'intervento del legislatore. ....	» 141
2.4. La sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1998. ....	» 149
2.5. Le "resistenze" alle evidenze ufficiali e le sentenze nn. 121 del 1999 e 188 del 2000.....	» 156
3. Il caso Stamina.....	» 162
3.1. Il c.d. metodo Stamina e la sua originaria disciplina.....	» 162
3.2. L'ordinanza dell'Aifa e le decisioni giudiziarie "favorevoli" al metodo. ....	» 172
3.3. Il decreto-legge n. 24 e la sua conversione con la legge n. 57 del 2013. ....	» 179
3.4. Le resistenze dei giudici civili favorevoli al metodo Stamina... »	186
3.5. La peculiare vicenda della rinnovazione, su decisione del Tar Lazio, del comitato ministeriale competente a verificare le condizioni di avvio della sperimentazione. ....	» 188
3.6. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Durisotto c. Italia e quella della Corte costituzionale n. 274 del 2014. Il contributo, esterno ma rilevante, del procedimento penale all'epilogo del caso. ....	» 193
4. Dalle "origini" ai "fallimenti" del modello?.....	» 199

### Capitolo IV

<b>Il principio della riserva di scienza .....</b>	<b>» 207</b>
1. Esiste un "principio di riserva di scienza"? .....	» 207
2. La riserva di scienza e le riserve "maggiori" (di legge, di giurisdizione, di amministrazione). ....	» 211

3. Riserva di scienza e attività legislativa. ....»	214
3.1 Il parallelo con la riserva di amministrazione e gli spunti critici ricavabili dalle tesi contrarie a quest'ultima figura. Versante negativo (limite) e positivo (principio direttivo) della riserva di scienza nel rapporto con la legislazione e tra legislazione e amministrazione. ....»	214
3.2. La legge come fonte vincolata dalle valutazioni riservate e come fonte istitutiva e organizzativa degli organismi tecnico-scientifici e dei processi di validazione della conoscenza a fini pubblici. L'eterogeneità dei soggetti riconducibili alla sfera di competenze garantita dal principio della riserva di scienza e l'opportunità di realizzare forme di raccordo diversificate ma coordinate. ....»	226
4. Riserva di scienza e attività giurisdizionale. ....»	231
4.1. Lo status privilegiato delle valutazioni tecnico-scientifiche riservate all'amministrazione di fronte al giudice ordinario, tra dovere di ricorrere a fonti qualificate e divieto di forme improprie di controllo dell'attività amministrativa. ....»	231
4.2. Le ricadute del principio della riserva di scienza sull'attività giurisdizionale: una proposta applicativa alla luce della giurisprudenza penale in tema di individuazione delle leggi scientifiche di copertura. ....»	234
4.3. Il problema del controllo giurisdizionale delle valutazioni tecnico-scientifiche dell'amministrazione e il ruolo chiave del giudice amministrativo. Riflessioni conclusive alla ricerca di a) un equilibrio tra pluralismo delle giurisdizioni e prestazioni di certezza pubblica; b) un adeguato modello di sindacato sulla discrezionalità tecnica; c) specifiche garanzie di indipendenza, trasparenza e pluralismo concernenti la composizione e il funzionamento degli organi tecnico-scientifici. ....»	242
<b>Bibliografia</b> .....	253